

Codice civile svizzero

(Atti dello stato civile e registro fondiario)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del ...¹,
decreta:

I

1. Il Titolo primo del Codice civile² è modificato come segue:

Art. 39

A. Registri,
I. In genere

¹ Lo stato civile è documentato in un sistema centrale d'informazione sulle persone (registro dello stato civile).

² Lo stato civile comprende in particolare i dati seguenti:

1. i fatti dello stato civile come nascita, matrimonio, morte;
2. lo statuto personale e familiare come maggiore età, filiazione e vincolo coniugale;
3. i nomi;
4. i diritti di attinenza cantonali e comunali;
5. la cittadinanza nazionale.

Art. 43a

V. Protezione e
divulgazione dei
dati

⁴ Hanno accesso mediante procedura di richiamo ai dati necessari alla verifica dell'identità di una persona:

5. le autorità competenti per la gestione dei registri cantonali e comunali degli abitanti secondo la legge del 23 giugno 2006³ sull'armonizzazione dei registri;
6. il servizio federale competente per la gestione del registro centrale degli assicurati secondo l'articolo 71 capoverso 4 lettera a della legge federa-

1 FF ...

2 RS 210

3 RS 431.02

le del 20 dicembre 1946⁴ su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.

Art. 45a

Ia. Sistema centrale d'informazione sulle persone

¹ La Confederazione gestisce e sviluppa il registro dello stato civile come sistema centrale d'informazione sulle persone.

² I Cantoni partecipano ai costi per la gestione, gli aggiornamenti e le nuove versioni del sistema nell'ambito dello stato civile.

³ Il Consiglio federale può prevedere che i costi di prestazioni fornite a terzi per scopi non inerenti all'ambito dello stato civile siano loro addebitati.

⁴ La Confederazione coinvolge i Cantoni nello sviluppo degli aggiornamenti e delle nuove versioni del sistema.

⁵ Il Consiglio federale disciplina:

1. i dettagli del coinvolgimento dei Cantoni nello sviluppo degli aggiornamenti e delle nuove versioni del sistema centrale d'informazione sulle persone;
2. i diritti di accesso delle autorità dello stato civile e dei servizi autorizzati all'accesso secondo l'articolo 43a capoverso 4;
3. le misure organizzative e tecniche necessarie per garantire la protezione e la sicurezza dei dati;
4. l'archiviazione dei dati.

2. Il Titolo ventesimoquinto del Codice civile⁵ è modificato come segue:

Art. 949b (nuovo)

4a. Identificatore per le persone fisiche nel registro fondiario

¹ Per identificare le persone, l'ufficio del registro fondiario può utilizzare sistematicamente il numero d'assicurato AVS secondo l'articolo 50c della legge federale del 20 dicembre 1946⁶ su l'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS).

² Può comunicare il numero d'assicurato ad altri servizi e istituzioni che possono utilizzarlo sistematicamente, se tale informazione è necessaria per permettere al destinatario di adempiere i compiti impostigli dalla legge in relazione al registro fondiario.

Art. 949c (nuovo)

4b. Ricerca nazionale di fondi

Il Consiglio federale disciplina la ricerca a livello nazionale, da parte delle autorità autorizzate, dei fondi di una persona identificata in base al numero d'assicurato.

⁴ RS 831.10

⁵ RS 210

⁶ RS 831.10

4c. Organizzazione di diritto privato addetta alla realizzazione di compiti

Art. 949d (nuovo)

¹ L'Ufficio federale di giustizia può attribuire a un'organizzazione di diritto privato il compito di realizzare, in collaborazione con i Cantoni, le seguenti prestazioni connesse al registro fondiario informatizzato:

1. accesso ai dati del registro fondiario mediante procedura di richiamo;
2. informazioni concernenti dati del libro mastro consultabili senza dover far valere un interesse;
3. pratiche elettroniche con l'ufficio del registro fondiario.

² L'organizzazione di diritto privato sottostà alla vigilanza dell'Ufficio federale di giustizia.

3. Il Titolo finale del Codice civile⁷ è modificato come segue:

IIa. Finanziamento del sistema centrale d'informazione sulle persone nello stato civile

Art. 6a

¹ I Cantoni versano alla Confederazione l'importo forfettario annuo di tre milioni di franchi per i costi di gestione e degli aggiornamenti del sistema centrale d'informazione sulle persone secondo l'articolo 45a capoverso I inerenti allo stato civile. Tale importo è ripartito in base al numero di abitanti ed è adeguato annualmente al rincaro a partire dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente disposizione.

² I Cantoni si assumono la metà dei costi delle nuove versioni del sistema inerenti allo stato civile. Tale importo è ripartito in base al numero di abitanti.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

